

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 762/2002 della Commissione, del 3 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 763/2002 della Commissione, del 3 maggio 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 3
- Regolamento (CE) n. 764/2002 della Commissione, del 3 maggio 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 678/2002 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofruttili ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione, del 3 maggio 2002, relativo al prelievo di campioni e all'approvazione di determinate modalità per il controllo fisico dei pezzi disossati di carni bovine che fruiscono di una restituzione all'esportazione** ..... 6
- ★ **Direttiva 2002/37/CE della Commissione, del 3 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate<sup>(1)</sup>** ..... 10

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

2002/341/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 maggio 2002, che modifica la decisione 2001/296/CE per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici<sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 1584]** ..... 13

2002/342/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2001, del 23 marzo 2002, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, recante modifica agli allegati settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmettitori, alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza elettrica e alle imbarcazioni da diporto** ..... 15

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 762/2002 DELLA COMMISSIONE****del 3 maggio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC                          | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00                         | 052                               | 153,7                               |
|                                    | 096                               | 87,3                                |
|                                    | 204                               | 79,4                                |
|                                    | 212                               | 101,5                               |
|                                    | 999                               | 105,5                               |
| 0707 00 05                         | 052                               | 109,7                               |
|                                    | 220                               | 166,9                               |
|                                    | 628                               | 155,5                               |
|                                    | 999                               | 144,0                               |
| 0709 10 00                         | 624                               | 101,0                               |
|                                    | 999                               | 101,0                               |
| 0709 90 70                         | 052                               | 96,4                                |
|                                    | 999                               | 96,4                                |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 | 052                               | 76,6                                |
|                                    | 204                               | 42,3                                |
|                                    | 212                               | 56,9                                |
|                                    | 220                               | 82,5                                |
|                                    | 600                               | 53,9                                |
|                                    | 624                               | 78,0                                |
|                                    | 999                               | 65,0                                |
|                                    | 0805 50 10                        | 052                                 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388                               | 58,7                                |
|                                    | 528                               | 76,9                                |
|                                    | 999                               | 61,5                                |
|                                    | 060                               | 22,2                                |
|                                    | 388                               | 90,7                                |
|                                    | 400                               | 123,0                               |
|                                    | 404                               | 114,5                               |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 508                               | 80,5                                |
|                                    | 512                               | 86,4                                |
|                                    | 524                               | 91,1                                |
|                                    | 528                               | 82,9                                |
|                                    | 720                               | 134,4                               |
|                                    | 804                               | 112,5                               |
|                                    | 999                               | 93,8                                |

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 763/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 maggio 2002**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 578/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione

comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2002.

*Per la Commissione*

Frederik BOLKESTEIN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 97 del 13.4.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

## ALLEGATO

| Designazione delle merci  | Codice NC  | Motivazione   |
|---|------------|---|
| (1)   | (2)        | (3)   |
| Tubo di irrigazione a goccia costituito da un sottile nastro di materia plastica flessibile piegato nel senso della lunghezza. I due bordi sono sovrapposti ed uniti l'uno all'altro in modo da formare un tubo perforato piatto. Il prodotto è condizionato in rotoli di diversa lunghezza | 3917 32 99 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 39 nonché dal testo dei codici NC 3917, 3917 32 e 3917 39 99<br><br>La classificazione è basata sulla forma e la materia costitutiva del prodotto, il quale è un tubo di materia plastica. Ai sensi della nota 8 del capitolo 39, esso è da classificare nella voce 3917 e non può essere considerato come un sistema di irrigazione o parte dello stesso della voce 8424 |

**REGOLAMENTO (CE) N. 764/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 maggio 2002**  
**che rettifica il regolamento (CE) n. 678/2002 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione<sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) Il regolamento (CE) n. 678/2002 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (3) Una verifica ha rivelato alcuni errori nell'allegato del regolamento summenzionato. Occorre pertanto rettificare il regolamento in causa.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 678/2002 è rettificato come segue:

- 1) nella colonna «Codice del prodotto», il codice «0805 30 10 9100» è sostituito dal codice «0805 50 10 9100»;
- 2) nella colonna « Destinazione», alla riga corrispondente al codice del prodotto «0808 10 20 9100, 0808 10 50 9100, 0808 10 90 9100», i codici delle destinazioni «F04, F09» sono sostituiti dal solo codice «F09».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 3.

## REGOLAMENTO (CE) N. 765/2002 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2002

## relativo al prelievo di campioni e all'approvazione di determinate modalità per il controllo fisico dei pezzi disossati di carni bovine che fruiscono di una restituzione all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 163/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1 la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Per i prodotti agricoli le modalità di tale regime sono state adottate col regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001<sup>(6)</sup>.

(2) Nel settore 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 488/2002<sup>(8)</sup>, è prevista, in particolare, la concessione di una restituzione per taluni pezzi disossati, a condizione che contengano un tenore minimo di carne bovina magra e, per i pezzi provenienti da bovini maschi adulti, a condizione che siano imballati individualmente.

(3) Il regolamento (CE) n. 2221/95 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2655/1999<sup>(10)</sup>, stabilisce le modalità relative al controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che

beneficiano di una restituzione. Il regolamento (CE) n. 2457/97 della Commissione, del 10 dicembre 1997, relativo al prelievo di campioni nel quadro di un controllo fisico dei pezzi disossati di carni bovine che fruiscono di una restituzione all'esportazione<sup>(11)</sup> ha stabilito alcune condizioni specifiche per le carni bovine.

(4) Per quanto riguarda i pezzi disossati, è opportuno disporre il controllo della provenienza da bovini maschi adulti e, per ragioni di uniformità, stabilire la metodologia da seguire per tali controlli, nonché fissare sanzioni idonee in caso di mancata osservanza della condizione relativa alla provenienza. Per tener conto delle modifiche della nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli prevista dal regolamento (CEE) n. 3846/87, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2556/2001<sup>(12)</sup>, è altresì opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 2457/97.

(5) Per ragioni di chiarezza è quindi necessario abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 2457/97.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica per i controlli fisici attinenti alla natura e alle caratteristiche del prodotto, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90, concernenti:

a) l'obbligo di imballaggio individuale per ciascun pezzo disossato di cui ai codici dei prodotti:

— 0201 30 00 9100,

— 0201 30 00 9120;

b) la provenienza da bovini maschi adulti per i pezzi disossati di cui ai codici dei prodotti:

— 0201 30 00 9100,

— 0201 30 00 9120;

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.<sup>(7)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 76 del 19.3.2002, pag. 11.<sup>(9)</sup> GU L 224 del 21.9.1995, pag. 13.<sup>(10)</sup> GU L 325 del 17.12.1999, pag. 12.<sup>(11)</sup> GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29.<sup>(12)</sup> GU L 348 del 31.12.2001, pag. 1.

c) il rispetto del tenore medio minimo di carne magra per i pezzi disossati di cui ai codici dei prodotti:

- 0201 30 00 9100,
- 0201 30 00 9120,
- 0201 30 00 9060,
- 0202 30 90 9200.

2. La designazione dei prodotti elencati nel paragrafo 1 corrisponde a quella della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione figurante nell'allegato I, settore 5, del regolamento (CEE) n. 3846/87.

#### Articolo 2

1. Il campione su cui va effettuato il controllo fisico è costituito da due scatoloni interi prelevati in due parti diverse del lotto. Il primo scatolone è destinato alle autorità incaricate del controllo, il secondo è posto sotto il controllo delle autorità doganali come campione di riserva.

2. Si considera un lotto il quantitativo di prodotti per il quale è accettata una delle dichiarazioni seguenti:

- a) la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999;
- b) la dichiarazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, nell'ipotesi prevista in tale paragrafo, esclusivamente in caso di magazzinaggio.

#### Articolo 3

Per controllare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali verificano che ogni pezzo del primo scatolone del campione di cui all'articolo 2 sia imballato individualmente e che ciascun imballaggio contenga un solo pezzo. In caso contrario si effettuano le stesse verifiche sul secondo scatolone.

Qualora nei due scatoloni si constati la presenza di un solo pezzo non imballato individualmente o di un solo imballaggio che contiene più di un pezzo, il lotto non è considerato irregolare sempre che siano osservate tutte le altre disposizioni relative alla concessione della restituzione. In caso contrario si constata un'irregolarità.

Qualora si constati un'irregolarità, la restituzione è calcolata sul peso del lotto rettificato. Il peso rettificato si ottiene detraendo dal peso netto dichiarato una percentuale che esprime il peso dei pezzi non conformi rispetto al peso netto totale del campione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2002.

#### Articolo 4

Ai fini del controllo del rispetto della condizione relativa alla provenienza, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il campione di analisi è costituito da uno o due pezzi prelevati in maniera aleatoria nel primo scatolone del campione di cui all'articolo 2. Se l'analisi evidenzia la presenza di carne diversa da carne bovina proveniente da bovini maschi adulti, per il lotto in esame non viene concessa alcuna restituzione.

Il controllo è effettuato seguendo la metodologia descritta nell'allegato.

Fatti salvi ulteriori controlli eventualmente decisi in caso di presunzione di irregolarità, il controllo è effettuato in modo aleatorio per l'insieme delle operazioni di esportazione e su almeno un terzo delle operazioni selezionate ai fini del controllo fisico.

#### Articolo 5

Per controllare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si procede alla triturazione di tutto il contenuto del primo scatolone del campione di cui all'articolo 2 in modo da ottenere un campione omogeneo. Se il campione non presenta la percentuale prescritta di carne magra, si esamina allo stesso modo il contenuto del secondo scatolone. Se la media dei due scatoloni non corrisponde al tenore medio di carne magra prescritto, non viene concessa alcuna restituzione per l'intero lotto.

#### Articolo 6

A norma dell'articolo 68 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, fatto salvo l'articolo 78 dello stesso regolamento, i prelievi e i controlli previsti dal presente regolamento si effettuano al momento della verifica delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, le quali siano state accettate.

#### Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2457/97 è abrogato.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2002.

Esso si applica alle operazioni per le quali sia accettata una delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a partire dal 1° luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



## ALLEGATO

**CONTROLLO ANALITICO DELLA PROVENIENZA DA BOVINI ADULTI MASCHI DI TALUNI PEZZI DI CARNE DISSOSATI****Metodologia da applicare per la determinazione del sesso di provenienza delle carni bovine**

La metodologia da applicare si basa sulla reazione a catena della polimerasi (PCR) e comprende il campionamento, l'estrazione del DNA, la reazione a catena della polimerasi e l'elettroforesi su gel.

**1. Campioni e sottocampioni**

Il sottocampione è disseccato da una parte interna del pezzo di carne da analizzare usando un coltello (bisturi o simili) sterile (\*). Questo campione viene quindi tritato in una micromacinatrice o tagliato a pezzetti più piccoli per garantire l'idoneità dell'estrazione.

I campioni devono essere preparati in un luogo di lavoro diverso da quello in cui si procede alla PCR. I materiali devono essere manipolati in un ambiente facile da pulire, utilizzando preferibilmente un banco pulito in modo da evitare qualsiasi contatto con altri campioni.

Per preparare il campione di carne occorre utilizzare lame o bisturi o altri simili strumenti sterili (\*).

**2. Estrazione e purificazione del DNA**

L'estrazione e la purificazione del DNA devono essere effettuate con procedimenti convenzionali (1), oppure con kit pronti all'uso (secondo le seguenti fasi: solubilizzazione del campione di carne in tampone di lisi contenente tensioattivi, detergenti e proteasi K, applicazione del campione solubilizzato ad una resina legante del DNA, rimozione delle sostanze diverse dal DNA attraverso ripetuti lavaggi ed eluzione finale del DNA purificato in acqua o tampone iposodico) oppure estrazione del DNA in soluzione di idrossido di sodio (2).

Il successo dell'estrazione può essere controllato attraverso l'elettroforesi su gel: questo procedimento è raccomandato, ma non obbligatorio.

Convalida: per ogni lotto di campioni su cui effettuare l'estrazione occorre compiere in parallelo un'estrazione di controllo (ossia senza carne) per dimostrare la validità del procedimento applicato.

**3. Reazione a catena della polimerasi (PCR)**

*Principio:* Il principio della PCR consiste in una procedura in tre fasi (denaturazione, appaiamento dei primer, allungamento) che deve essere ripetuta per 25-40 volte (numero di «cicli» del metodo). I reagenti (tampone, MgCl<sub>2</sub>, deossinucleotidi, primer, polimerasi DNA termostabile, acqua sterilizzata) vengono mescolati tra loro seguendo il metodo stabilito per ottenere la miscela di reazione. Per la preparazione della miscela di reazione devono essere usate pipette apposite. La miscela di reazione è quindi aggiunta al DNA stampo (DNA estratto). La reazione ha luogo in un termociclatore. Alla fine della reazione i prodotti della PCR sono analizzati mediante elettroforesi su gel o conservati alla temperatura di 4 °C o congelati a -20 °C.

Il metodo raccomandato (3) da applicare, con riferimento al filamento stampo, ha lo scopo di amplificare una sequenza all'interno del locus dell'amelogenina (gene omologo) oppure all'interno della regione ZFX/Y (PCR allele-specifica).

I primer specifici per questi due tipi di metodologie sono i seguenti:

Amelogenina diretta: 5'-CAGCCAAACCTCCCTCTGC-3'

Amelogenina inversa: 5'-CCCGCTTGGTCTGTCTGTTGC-3'

(Ennis, S., and Gallagher, T.F. (1994) Anim.Genet. 25: 425-427)

Amelogenina diretta: 5'-AAATTCTCTCACAGTCCAAG-3'

Amelogenina inversa: 5'-CAACAGGTAATTTTCCTTTAG-3'

(Chen, C.M., Hu, C.L., Wang, C.H., Hung, C.M., Wu, H.K., Choo, K.B., and Cheng, W.T.K. (1999) Mol.Reprod.Dev. 54, 209-214)

ZFX (allele-specifico), diretto: 5'-GACAGCTGAACAAGTGTACTG-3'

ZFX (allele-specifico), inverso: 5'-AATGTCACACTTGAATCGCATC-3'

ZFY (allele-specifico), diretto: 5'-GAAGGCCTTCGAATGTGATAAC-3'

ZFY (allele-specifico), inverso: 5'-CTGACAAAAGGTGGCGATTTC-3'

(Kirkpatrick, B.W., and Monson, R.L. (1993) J.Reprod.Fertil. 98: 335-340)

ZFX diretto: 5'-AGCTGAACAAGGGTACTG-3'

ZFX diretto: 5'-AGCTGAACAAGGGTACTG-3'

ZFX/Y inverso: 5'-CCAGTATGGATTTCGATGT-3'

(Zinovieva, N., Palma, G., Müller, M., and Brem G. (1995) Theriogenology 43: 265)

(\*) Non contaminati con DNA.

(1) Descritti da: Sambrook, J., Fritsch, E.F., and Maniatis, T. (eds) in: Molecular Cloning, Cold Spring Harbour Laboratory Press (1989).

(2) Descritto da: Elphinstone, J.G., Hennessey, J., Wilson, J.K., and Stead, D.E. (1996) Bulletin OEPP/EPP 26, 663-678.

(3) Le metodiche PCR diverse da quella qui raccomandata devono essere preventivamente approvate da un laboratorio di riferimento designato dalle autorità.

Le miscele di reazione per la PCR devono essere preparate su un banco pulito, che deve essere disinfettato dopo l'uso con detergenti e raggi ultravioletti.

- *Elaborazione del metodo*: è possibile che sia necessario apportare delle variazioni ai metodi pubblicati, relative per esempio all'esatta composizione della miscela di reazione (concentrazione del  $MgCl_2$ , concentrazione dei primer), alle quantità del DNA stampo da utilizzare, oppure a un adattamento del programma delle temperature (gradi, durata). Qualora si ottengano prodotti dell'amplificazione non specifici, occorrerà ottimizzare il metodo (intervendo ad esempio sulla temperatura di appaiamento, sulla concentrazione del  $MgCl_2$  e dei primer ecc.) in modo da garantire l'esattezza dei risultati.
- *Convalida del metodo*: il metodo da applicare nelle analisi di routine deve essere debitamente convalidato. Per ogni serie di campioni occorre analizzare tutti i controlli seguenti: controllo dell'estrazione (senza carne), controllo PCR negativo e campioni di riferimento (carne di bovini maschi e femmine, ma anche un campione di carne non bovina). Inoltre, in caso di cambiamento di sostanze chiave come la DNA polimerasi (diverso prodotto o diverso fornitore) o i primer (nuova partita), occorre procedere ad una nuova convalida.
- *Buone pratiche di laboratorio*: è assolutamente indispensabile osservare le buone pratiche di laboratorio, come un'adeguata pulizia e disinfezione del posto di lavoro e degli strumenti utilizzati, dosaggio dei primer, uso di pipette speciali ecc.

#### 4. Analisi dei prodotti dell'amplificazione mediante elettroforesi su gel

I frammenti ottenuti con la PCR (ampliconi) devono essere analizzati mediante elettroforesi su gel. Si possono utilizzare soltanto gel di agarosio colorati con bromuro di etidio oppure gel di poliacrilammide argentati dopo il termine della separazione elettroforetica. Occorre usare un idoneo marcatore del peso molecolare sul gel per determinare la dimensione approssimativa dei prodotti ottenuti dall'amplificazione.

#### 5. Documentazione

I risultati ottenuti devono essere adeguatamente documentati (immagini del gel, descrizione dei risultati, annotazione di eventuali risultati inaspettati).

---

**DIRETTIVA 2002/37/CE DELLA COMMISSIONE****del 3 maggio 2002****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/18/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 <sup>(4)</sup>, prevede l'adozione di un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari che devono essere valutate ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco figura nel regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 <sup>(6)</sup>, e comprende l'etofumesate.

(2) Gli effetti dell'etofumesate sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Con il regolamento (CE) n. 933/94, modificato dal regolamento (CE) n. 491/95 <sup>(7)</sup>, la Svezia è stata designata Stato membro relatore. Il 2 ottobre 1998 la Svezia ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e raccomandazioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali. Il riesame si è concluso il 26 febbraio 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l'etofumesate.

(4) Dal riesame non sono emersi problemi o questioni che richiedano una consultazione del comitato scientifico per i vegetali.

(5) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti l'etofumesate soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'etofumesate nell'allegato I della direttiva citata, affinché in tutti gli Stati membri l'autorizzazione per i prodotti fitosanitari contenenti l'etofumesate possa essere concessa conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.

(6) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi stabiliti nella direttiva 91/414/CEE. È quindi opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate). Qualora il rapporto di riesame debba essere aggiornato per tener conto di nuovi sviluppi tecnici e scientifici, le condizioni di iscrizione della sostanza in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dovranno anch'esse essere modificate conformemente alla direttiva.

(7) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I, è opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie.

(8) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti etofumesate e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni vigenti conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE in modo da garantire che le condizioni relative all'etofumesate contenute nell'allegato I della direttiva sono soddisfatte. Occorrerà prevedere un periodo più lungo per la presentazione di un fascicolo completo su ciascuno di tali prodotti fitosanitari conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE e per il riesame secondo i principi uniformi fissati nella direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 26.2.2002, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 49 del 4.3.1995, pag. 50.

- (9) Occorre quindi modificare in conformità la direttiva 91/414/CEE.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente a quanto disposto nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame dell'etofumesate (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

*Articolo 3*

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2003.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente etofumesate per accertare il rispetto delle condizioni relative a tale sostanza fissate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Se del caso, essi modificano o revocano l'autorizzazione prima del 1° settembre 2003, conformemente alla direttiva 91/414/CEE.

2. Per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente etofumesate quale unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive elencate tutte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri valutano il prodotto, entro il 1° marzo 2003, alla luce dei principi uniformi fissati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della medesima. Sulla scorta di tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione di ciascuno di tali prodotti fitosanitari, entro e non oltre il 28 febbraio 2007.

*Articolo 5*

La presente direttiva entra in vigore il 1° marzo 2003.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Nell'allegato I, alla fine della tabella è aggiunto il testo seguente:

| N.  | Nome comune<br>Numeri d'identificazione          | Denominazione IUPAC  | Purezza <sup>(1)</sup> | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche  |
|-----|--|--|------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| «29 | Etofumesate<br>CAS n. 26225-79-6<br>CICAP n. 223 | (±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetilbenzo-<br>furan-5-ylmethanesulfonate | 960 g/kg               | 1° marzo 2003     | 28 febbraio 2013         | <p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come diserbante</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'etofumesate, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali il 26 febbraio 2002. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché in condizioni climatiche specifiche e devono applicare misure di attenuazione dei rischi</p> |

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2002

**che modifica la decisione 2001/296/CE per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici**

[notificata con il numero C(2002) 1584]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/341/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, ha previsto un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici nel territorio di taluni Stati membri indenni da rabbia. Questo sistema presuppone un controllo di efficacia della vaccinazione di tali animali effettuato tramite una titolazione di anticorpi da laboratori ufficialmente riconosciuti.
- (2) Con la decisione 2000/258/CE, il laboratorio dell'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy è stato designato quale istituto responsabile dei test di competenza necessari per il riconoscimento dei laboratori che intendono effettuare tali controlli.
- (3) La decisione 2001/296/CE della Commissione, del 29 marzo 2001, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in

alcuni carnivori domestici <sup>(4)</sup>, modificata dalla decisione 2001/808/CE <sup>(5)</sup>, ha stabilito un elenco dei laboratori riconosciuti negli Stati membri.

- (4) In seguito a una richiesta di Germania, Francia e Italia, e tenuto conto del risultato favorevole del test di competenza effettuato dal laboratorio dell'AFSSA di Nancy, è opportuno aggiungere nuovi laboratori all'elenco concernente i tre Stati membri citati.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2001/296/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

<sup>(4)</sup> GU L 102 del 12.4.2001, pag. 58.

<sup>(5)</sup> GU L 305 del 22.11.2001, pag. 30.

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 2001/296/CE è modificato come segue.

- 1) Nell'elenco relativo alla Germania sono aggiunti i seguenti punti:
    - «4. Landesveterinär und Lebensmitteluntersuchungsamt Sachsen Anhalt  
Außenstelle Stendal  
Haferbreiter Weg 132-135  
D-39576 Stendal.
    5. Staatliches Veterinäruntersuchungsamt  
Zur Taubeneiche 10-12  
D-59821 Arnsberg.
    6. Institut für epidemiologische Diagnostik  
Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere  
Seestraße 155  
D-16868 Wusterhausen».
  - 2) Nell'elenco relativo alla Francia è aggiunto il seguente punto:
    - «4. Laboratoire départemental d'analyses du Pas-de-Calais  
Parc des Bonnettes  
2, rue du Genévrier  
F-62022 Arras Cedex».
  - 3) Nell'elenco relativo all'Italia è aggiunto il seguente punto:
    - «3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana  
Via Appia Nuova 1411  
I-00178 Roma Capannelle».
-

**DECISIONE N. 1/2001****del 23 marzo 2002**

**del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, recante modifica agli allegati settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmittitori, alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza elettrica e alle imbarcazioni da diporto**

(2002/342/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada (in appresso denominato «l'accordo»), in particolare gli articoli IV, IX e XI e gli allegati settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmittitori, alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza elettrica e alle imbarcazioni da diporto,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto istituito ai sensi dell'accordo può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento dell'accordo, e che, in particolare, ai sensi della lettera a) di tale paragrafo la responsabilità delle modifiche agli allegati settoriali spetta al comitato misto.
- (2) Occorre emendare l'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmittitori per renderlo conforme alla nuova legislazione della Comunità europea, in particolare alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione.
- (3) Ai sensi degli accordi raggiunti in occasione della terza e della quarta riunione del comitato misto, tenutesi rispettivamente il 14 aprile 2000 e il 24 gennaio 2001, occorre estendere i periodi di transizione degli allegati settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmittitori, alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza elettrica e alle imbarcazioni da diporto per permettere il completamento delle misure di transizione e delle attività volte a consentire lo sviluppo della reciproca fiducia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmittitori è emendato come specificato nell'allegato I della presente decisione per tener conto della nuova legislazione della Comunità europea.

*Articolo 2*

Gli allegati settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmittitori, alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza elettrica e alle imbarcazioni da diporto sono emendati come indicato nell'allegato II della presente decisione al fine di estenderne i periodi di transizione.

*Articolo 3*

La presente decisione è redatta in duplice copia e firmata dai copresidenti del comitato misto. La presente decisione entra in vigore dalla data in cui viene apposta la seconda firma.

Fatto ad Ottawa, il 27 marzo 2002.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2002.

*Per conto del governo del Canada*

Jennifer DAUBENY

*Per conto della Comunità europea*

Pascal LAMY

<sup>(1)</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.



## ALLEGATO I

**Emendamenti dell'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmittitori per tener conto della nuova legislazione della Comunità europea**

1. All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è modificato come segue:

«compatibilità elettromagnetica (CEM): riconoscimento reciproco dei certificati di conformità, delle dichiarazioni dei fornitori e della scheda tecnica, come richiesto. Disposizioni dettagliate si trovano nel presente allegato o nell'allegato settoriale relativo alla CEM; qualora un produttore scelga di non utilizzare le procedure della direttiva 99/5/CE per valutare la conformità in materia di compatibilità elettromagnetica, si applicano le pertinenti disposizioni degli allegati settoriali relativi alla compatibilità elettromagnetica.»
2. All'articolo 4, paragrafo 1, il terzo comma è modificato come segue:

«sicurezza elettrica/bassa tensione: accettazione del collaudo, certificazione della conformità e dichiarazione del fornitore che i prodotti sono conformi ai requisiti di sicurezza elettrica applicati dall'altra parte. Disposizioni dettagliate si trovano nel presente allegato o nell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica; qualora un produttore scelga di non utilizzare le procedure della direttiva 99/5/CE per valutare la conformità ai requisiti di sicurezza elettrica, si applicano le pertinenti disposizioni dell'allegato settoriale relativo alla sicurezza elettrica.»
3. All'articolo 4, paragrafo 1, si aggiungono i nuovi commi seguenti:
  - «— prescrizione delle prove radio da effettuare conformemente agli allegati III e IV della direttiva 99/5/CE,
  - rilascio di un'opinione su una questione tecnica conformemente all'allegato V della direttiva 99/5/CE.»
4. All'allegato 1, nella colonna «Comunità europea», l'intero testo è sostituito dal testo seguente:

«Direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità  
Direttiva 73/23/CEE del Consiglio modificata dalla direttiva 93/68/CE del Consiglio  
Direttiva 89/336/CEE del Consiglio modificata dalle direttive 92/31/CEE e 93/68/CE del Consiglio.»
5. All'allegato 2, nella colonna «Comunità europea», l'intero testo è sostituito dal testo seguente:

«In termini specifici ma non esclusivi sono compresi le interfacce e i servizi seguenti nel quadro della direttiva 99/5/CE:

  - tutte le attrezzature terminali cablate per telecomunicazioni,
  - tutte le apparecchiature radiofoniche ad eccezione:
    - dei dispositivi medici ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
    - dei dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990,
    - dei componenti o delle entità tecniche separate di veicoli ai sensi della direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972 o della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992,
    - delle apparecchiature radiofoniche utilizzate dai radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 53, dell'UIT in materia di radiofonia, escluse le apparecchiature di tipo commerciale,
    - i kit di componenti da assemblare ad opera di radioamatori e le attrezzature di tipo commerciale modificate da radioamatori per loro uso non sono considerate attrezzature di tipo commerciale,
    - delle apparecchiature contemplate dalla direttiva 96/98/CE (la direttiva sull'equipaggiamento marittimo),
    - dei cavi e della cassetteria,
    - delle apparecchiature radiofoniche esclusivamente riceventi, destinate ad essere utilizzate unicamente per la ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva,
    - dei prodotti, delle attrezzature e degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile,
    - delle apparecchiature e dei sistemi per la gestione del traffico aereo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo,
    - delle apparecchiature utilizzate esclusivamente per attività di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato nell'ambito di attività concernenti la sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale.

Il termine "apparecchiatura radio" indica un prodotto o un suo importante elemento in grado di comunicare tramite l'emissione e/o la ricezione di onde radio che utilizzano lo spettro assegnato alle comunicazioni radio terrestri/spaziali; il termine "onde radio" indica le onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3 000 GHz, propagate nello spazio senza una guida artificiale.»

---

## ALLEGATO II

**Emendamenti degli allegati settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmettitori, alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza elettrica e alle imbarcazioni da diporto per estendere i periodi di transizione**

*Allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmettitori*

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, alle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e ai radiotrasmettitori è soppresso e sostituito dal seguente:

«Prima della piena attuazione delle disposizioni contenute nel presente allegato, in particolare nella sezione 4, il 1° ottobre 2001, si applica un periodo di transizione di 35 mesi.»

*Allegato settoriale relativo alla compatibilità elettromagnetica*

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'allegato settoriale relativo alla compatibilità elettromagnetica è soppresso e sostituito dal seguente:

«Le disposizioni in materia di riconoscimento reciproco di cui al presente allegato, in particolare alla sezione 3, entrano in vigore 35 mesi dopo l'entrata in vigore del presente allegato, ossia il 1° ottobre 2001.»

*Allegato settoriale relativo alla sicurezza elettrica*

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato settoriale relativo alla sicurezza elettrica è soppresso e sostituito dal seguente:

«Le disposizioni transitorie si applicano per un periodo di 35 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo di reciproco riconoscimento, ossia fino al 30 settembre 2001.»

*Allegato settoriale relativo alle imbarcazioni da diporto*

Il testo della prima frase della sezione V dell'allegato settoriale relativo alle imbarcazioni da diporto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Prima dell'entrata in vigore del presente allegato vige un periodo di transizione di 35 mesi, ossia fino al 30 settembre 2001.»

---